

Deliberazione del Consiglio Federale

N. 138 del 06-07.08.2019

OGGETTO:	AA.GG.:	.: Normativa Anticorruzione – PR 12 Rev. 01					
		. INVIATA PER L'ESECUZIONE A:					
Aventi diritto a	voto :	11					
Voti a favore	:	10					
Voti contrari	:						
Astenuti	:						
Assenti	:	Valentini					

II Consiglio Federale

Visti gli artt. n. 16 e 17 dello Statuto Federale

Deliberazione n. 138 Riunione del 06-07.08.2019

PRESA VISIONE

del documento relativo alle misure di prevenzione della corruzione integrative, PR 12 Rev. 01, del Modello 231 e promozione della trasparenza 2019-2020, elaborato in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza – OdV della FCI;

TENUTO PRESENTE

in materia di prevenzione della corruzione, il quadro normativo di riferimento è stato recentemente riformato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" – D.Lgs 97/2016;

che, in particolare, il D.Lgs 97/2016 inserisce all'interno del D.Lgs n. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, il nuovo articolo 2 bis, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione" che individua tre macro categorie di soggetti;

che la *ratio* sottesa all' art. 2 bis L. 190/2012 è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con i relativi strumenti di programmazione, a tutti quei soggetti che, a prescindere dalla loro natura giuridica, sono controllati da amministrazioni pubbliche;

che il documento sarà pubblicato nel sito istituzionale della FCI, sezione "Trasparenza", in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs 33/2013 e che sarà reso noto all'interno della FCI con invio di e-mail a tutti i dipendenti con allegato il link alla sezione "Trasparenza";

DELIBERA

Di approvare la Normativa Anticorruzione ad integrazione del PR 12, come da documenti allegati e parti integranti della presente.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.

Il Segretario Generale Maria Cristina Gabriotti

Il Presidente Renato Di Rocco

(Approvato dal Consiglio Federale in data 07/08/2019)

¹ Ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della l. 6 novembre 2012, n. 190 ² Il modello 231 è stato approvato dal Consiglio Federale il 21/12/2016 e successive deliberazione

PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Sommario

CAPITOLO 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
1.1 Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della L. 6 novembre 2012, n. 190.	3
1.2 Il Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee Guida ANAC	5
CAPITOLO 2 - FINALITA' E CONTENUTI	5
2.1 Gli obiettivi di coordinamento con il modello 231	5
2.2 Il contenuto delle misure integrative	6
2.3 Analisi del contesto in cui opera FCI	7
CAPITOLO 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FCI	8
3.1 Organigramma della FCI	8
3.2 Consiglio Federale	8
3.3 Il Presidente Federale	10
3.4 Il Segretario Generale	11
3.5 Il Referente della prevenzione della corruzione (RPC)	11
3.6 L'organismo di Vigilanza ("OdV")	13
3.7 Il personale	13
3.8 I referenti interni	13
CAPITOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO	14
4.1 Le aree di attività maggiormente a rischio ai sensi della L. 190/2012	14
4.2 I reati rilevanti ex L. 190/2012	14
4.3 Mappatura dei rischi	18
4.4 Analisi dei rischi	21
CAPITOLO 5 - II SISTEMA DI CONTROLLI	. 23
5.1 La gestione del rischio e le misure preventive	. 23
5.2 Strumenti per la gestione del rischio	. 23
5.3 Le Misure di prevenzione - Area Appalti e Contratti	. 25
5.4 Misure di Prevenzione - Area rapporti con la pubblica amministrazione	. 26
CAPITOLO 6 - INTEGRAZIONE DEL CODICE ETICO EX L. 190/2012	. 27
6.1 Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione	. 27
6.2 Principi generali	. 27
6.3 Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e interlocutori privati	. 28
6.4 Conflitto di interessi	. 29
6.5 Tutela del lavoro e dei dipendenti	. 29
6.6 Risorse umane	. 30
6.7 Attività finalizzata alla prevenzione della corruzione tra privati	31
6.8 Comunicazione e formazione	31
6.9 Rispetto del Codice Etico	31
6.10 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza ed il RPC	31



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

CAPITOLO 7 - INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI AMMINISTRATORI E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI	32
7.1 Il D.Lgs. n. 39 del 2013	32
7.2 L'inconferibilità	32
7.3 L'incompatibilità	34
7.4 Il ruolo del RPC in materia	36
CAPITOLO 8 - FORMAZIONE	36
8.1 Attività di formazione sul modello 231	36
8.2 La formazione in materia di prevenzione della corruzione	36
CAPITOLO 9 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI	37
9.1 La protezione del whistleblower	37
CAPITOLO 10 - MONITORAGGIO	39
10.1 Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure integrative al modello 231	39
CAPITOLO 11 – TRASPARENZA	39
11.1 Definizioni	39
11.2 Riferimenti Normativi	40
11.3 Lista di distribuzione	40
11.4 Quadro normativo di riferimento	40
11.5 Le misure di trasparenza	42
11.6 Finalità delle misure in materia di trasparenza	42
11.7 Il ruolo del RT in materia di trasparenza	43
11.8 Gli obblighi di attestazione dell'assolvimento dei compiti di pubblicazione	43
11.9 Organizzazione dei flussi informativi	46
11.10 Attuazione delle misure	48
11.11 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	49
11.12 Accesso Civico Semplice	50
11.13 Accesso Civico Generalizzato	50



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

CAPITOLO 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della L. 6 novembre 2012, n. 190.

In materia di prevenzione della corruzione, il quadro normativo di riferimento è stato recentemente riformato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (il "D.Lgs. 97/2016")

L'art. 41 del D.Lgs. 97/2016 modificando l'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013" e s.m.i. (il "**D.Lgs. 33/2013**") sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ("**PTPCT**"), i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" e s.m.i.

In particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 inserisce all'interno del D.Lgs. n. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2 bis, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione" che individua tre macro categorie di soggetti:

- 1. le pubbliche amministrazioni (art. 2 bis comma 1),
- 2. altri soggetti, tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 2);
- 3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 3).

Ai sensi di tale art. 2 *bis*, in materia di prevenzione della corruzione:

- le "pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165 del 2001, sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("**PTPC**");
- gli altri soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, e segnatamente:
 - a) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- b) le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (i.e. il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i) escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello 231.

La ratio sottesa alla disposizione in commento (art. 2 bis L. 190/2012) è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con i relativi strumenti di programmazione, a tutti quei soggetti che, a prescindere dalla loro natura giuridica, sono controllati da amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la tipologia di reati da prevenire, la summenzionata integrazione del "modello 231" è volta a prevenire non soltanto le fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio della società, o che comunque siano state poste in essere anche nell'interesse di quest'ultima (come disciplinato dall'articolo 5 del D.lgs. 231/2011), ma anche a prevenire tutti quei reati commessi in danno alla società, disciplinati dalla L 190/2012.

Considerato che a tutt'oggi non sono pervenute indicazioni circa l'applicabilità o meno alle FSN della normativa sopra richiamata; che in ogni caso la FCI possiede due requisiti su tre tra quelli evidenziati nel suddetto art. 2 bis, comma 2 lettera c) e che la FCI ha adottato il Modello di Organizzazione ai sensi della Legge 231/2001, in via prudenziale, il Consiglio Federale ha ritenuto di dover applicare la normativa anticorruzione sebbene nelle parti che risultino compatibili con la natura giuridica e l'organizzazione della FCI;

Il presente documento è stato elaborato in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ("OdV") della FCI.

Si precisa che:

⁻ la nomina del Responsabile della Trasparenza è stata effettuata il 18/04/2019 e la procedura trasparenza è stata approvata il 27/05/2019.

⁻ con delibera del 07/08/2019 il Consiglio Federale ha inteso nominare un Referente per la prevenzione della corruzione

⁻ l'OdV del modello 231 è stato nominato dal Consiglio Federale con verbale del 21/12/2016



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Il presente documento sarà:

- pubblicato nel sito istituzionale della FCI sezione "Trasparenza", in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
- reso noto all'interno della FCI nei seguenti termini e modalità: invio e-mail a tutti i
 dipendenti con allegato il link alla sezione "TRASPARENZA" dove sarà pubblicato il
 documento.

1.2 Il Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee Guida ANAC

L'autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha adottato in via definitiva il "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" ("**PNA**"). Con successiva Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ha approvato l'aggiornamento 2018 al PNA.

Oltre al PNA, l'ANAC ha adottato:

- con determina n. 8 del 17 giugno del 2015, le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"
- con determina n. 1134 del 8 novembre 2017 le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici"

che costituiscono una fondamentale fonte di orientamento nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012.

CAPITOLO 2 - FINALITA' E CONTENUTI

2.1 Gli obiettivi di coordinamento con il modello 231

L'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello 231, risponde all'esigenza di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione, nonché quello di garantire che la gestione delle attività poste in essere da FCI siano ispirate a principi di legalità, correttezza e trasparenza.

A tal riguardo, l'ANAC, con la determinazione n. 8 del 2015 sopra menzionata, ha provveduto a chiarire la *ratio* che si trova alla base dell'obbligo di adottare un modello integrativo rispetto a quello adottato in base al D.Lgs. 231/2001, così come confermato anche nella determinazione n. 1134 del 2017.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

In particolare, l'ANAC ha evidenziato che l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231/2001 non coincidono, in quanto, in relazione alla tipologia dei reati da prevenire:

- → il D.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questo (art. 5), riferendosi pertanto a alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati;
- → la legge n. 190 del 2012, di contro, è finalizzata a prevenire anche reati commessi in danno dell'Ente

Ed infatti, come chiarito dall'ANAC, la legge n. 190 del 2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nell'ambito delle quali devono essere compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

2.2 Il contenuto delle misure integrative

La determinazione n. 1134 del 2017 dell'ANAC - al punto 3.1.1 (applicabile al caso di specie per via del rimando dal punto 3.2.1.) - stabilisce i contenuti delle misure integrative. In particolare, le misure per la prevenzione della corruzione contengono le seguenti sezioni:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- b) Sistema di controlli
- c) Integrazione del Codice Etico adottato dall'Ente con le previsioni in materia di anticorruzione
- d) Trasparenza
- e) Incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi dirigenziali
- f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (attualmente i dipendenti di FCI non possono essere considerati dipendenti pubblici, pertanto tale sezione verrà attivata solo nel caso di mutamento di status dei dipendenti)
- g) Formazione in materia di prevenzione della corruzione
- h) Tutela del wistleblower
- i) Sistema di rotazione o misure alternative



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

j) Monitoraggio sull'attuazione delle misure

2.3 Analisi del contesto in cui opera FCI

Al fine di poter costruire un efficace sistema di prevenzione e gestione del fenomeno corruttivo all'interno dell'Ente, è indispensabile analizzare il contesto in cui opera FCI.

Prima di analizzare il contesto esterno di attività, è necessario però analizzare le attività caratterizzanti il suo oggetto sociale.

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, FCI svolge attività di promozione dello sport del ciclismo in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, dell'ICP e del CIP anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FCI è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e del CIP. Partecipano alla FCI società ed associazioni sportive affiliate e, nei casi previsti dallo Statuto, in relazione alla particolare attività, gli Enti aggregati.

Per quanto sopra la FCI opera sia a livello nazionale, tramite le proprie strutture territoriali (Comitati Regionali e Provinciali) che a livello internazionale.

Inoltre, è di assoluta rilevanza evidenziare che, essendo FCI un soggetto a controllo pubblico qualificabile altresì come "organismo di diritto pubblico", rientra nella nozione di "amministrazione aggiudicatrice" di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (il "D.Lgs. n. 50/2016" o il "Codice").

FCI riserva la massima attenzione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, più in generale, ai soggetti con cui viene a contatto, al fine di evitare, anche attraverso l'analisi dei requisiti di onorabilità e affidabilità, che gli stessi siano portatori di interessi della criminalità organizzata e che tali interessi possano distogliere FCI dal perseguimento degli obiettivi statutari.

All'uopo nell'attuale modello 231 di FCI esiste una apposita procedura la PR 01 che regolamenta gli acquisti.

Ogni affidamento superiore ad euro 1000,00 (mille) avviene infatti sulla base di manifestazioni di interesse rese pubbliche attraverso la Sezione Trasparenza del sito istituzionale.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

CAPITOLO 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FCI

3.1 Organigramma della FCI

L'adozione di misure integrative al "modello 231" necessita di una preliminare analisi del modello organizzativo della FCI.

Ai fini dell'organigramma completo e comprensivo dei nominativi dei responsabili e dei ruoli in FCI si fa riferimento a quello presente presso la Segreteria Generale alla data di approvazione del presente modello.

3.2 Consiglio Federale

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto di FCI, il Consiglio Federale ("**CF**") è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

Il Consiglio Federale, inoltre:

- a) approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il Bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo e le relazioni di accompagnamento da trasmettere, per l'approvazione, al CONI;
- b) emana e modifica i Regolamenti federali. I Regolamenti attuativi del presente Statuto divengono esecutivi dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;
- c) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;
- d) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;
- e) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione degli affiliati, sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei tecnici, conformemente agli indirizzi emanati in materia dal Consiglio Nazionale del CONI;
- f) vigila sull'attività svolta dalla Lega del Ciclismo Professionistico e stabilisce le modalità dei controlli e i provvedimenti da adottarsi nei confronti dei soggetti che svolgono attività professionistica ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 91/81;
- g) delibera sulle dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- h) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte in via di estrema urgenza dal Presidente e ne delibera o meno la ratifica ove rientranti nell'ambito delle sue competenze;
- i) esercita in via amministrativa il controllo di legittimità sulle Assemblee regionali;



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- j) provvede, in conseguenza del parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, relativamente al Conto Consuntivo del Comitato Regionale, o per gravi irregolarità di gestione o in caso di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, nominando il Commissario Straordinario il quale, entro sessanta giorni, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi trenta giorni per la ricostituzione degli organi;
- k) procede alla nomina del Giudice Sportivo Nazionale e del suo supplente, dei componenti della Corte Sportiva d'Appello e del Procuratore Federale, del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori, dei componenti della Struttura Tecnica Federale e della Commissione Nazionale Giudici di Gara, secondo le norme contenute a riguardo nel Regolamento Organico;
- l) delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno agli organi internazionali in rappresentanza della FCI;
- m) concede l'amnistia e l'indulto, prefissandone i limiti;
- n) delibera le disposizioni di attuazione dell'attività su proposta dagli organi operativi e cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze, che non siano dallo Statuto attribuiti ad altro organo federale;
- o) delibera le disposizioni di attuazione dell'attività anche su proposta degli organi operativi e cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze che non siano dallo Statuto attribuiti ad altro organo federale;
- p) istituisce sedi periferiche funzionali e Comitati territoriali Regionali e Provinciali, determinandone la località in cui avranno sede;
- q) determina il luogo e la data di svolgimento delle Assemblee Nazionali ed il loro ordine del giorno nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto per la richiesta di convocazione delle Assemblee Straordinarie;
- r) propone all'Assemblea Nazionale la designazione del Presidente onorario e dei soci d'onore della FCI;
- s) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
- t) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- u) delibera in merito alla costituzione di speciali commissioni, gruppi di lavoro, e alla nomina di Commissari Straordinari ed Ispettori determinandone il funzionamento, le attribuzioni, il numero dei componenti e la durata dell'incarico.
- v) fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

w) nomina Procuratori speciali, consulenti e delibera che l'uso della firma sia conferito tanto congiuntamente quanto disgiuntamente per determinati atti o categorie di atti a dipendenti della Federazione ed eventualmente a terzi.

Il CF è quindi investito dei più ampi poteri di gestione (sia ordinaria che straordinaria) dell'Ente, Infatti, risulta essere di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea che è il massimo organo deliberante.

In particolare, in materia di anticorruzione, il Consiglio Federale – quale organo di indirizzo della FCI- può svolgere anche i compiti previsti dall'art. 1, L. 190/2012:

- individuare e nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ("RPC"), scelto tra i dirigenti in servizio presso la FCI verificando in via preventiva la sussistenza dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'incarico, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e dei regolamenti/indirizzi in materia; con lo stesso provvedimento di conferimento dell'incarico provvede altresì a stabilire le risorse e gli strumenti attribuiti al RPC per l'espletamento del ruolo;
- adottare le misure integrative al "modello 231" ed i relativi aggiornamenti, dandone adeguata comunicazione agli organi competenti, in base a quanto previsto dalla legge;
- adottare gli atti di indirizzo di carattere generale destinati in via diretta o indiretta a prevenire
 i fenomeni corruttivi, nei tempi connessi alla necessità di contemperare l'introduzione di misure
 e sistemi di controllo all'interno della realtà dell'Ente, dovendo comunque garantire la
 continuità operativa, l'efficienza, la salvaguardia delle competenze e delle specifiche
 professionalità acquisite;
- ricevere e prendere atto di quanto riportato dal RPC nella relazione annuale.

3.3 Il Presidente Federale

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Federale il CF è presieduto da un Presidente il quale è il legale rappresentante della Federazione e ne firma gli atti relativi. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed, al termine, un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e acquisito il parere del Consiglio Federale.

Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e acquisito il parere del Consiglio Federale.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto.

Il Presidente può assumere, salvo ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, provvedimenti di estrema urgenza e necessità nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio Federale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili.

Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi e le strutture della Federazione, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.

3.4 Il Segretario Generale

In materia di anticorruzione, il Segretario Generale sovrintende alla funzionalità delle misure contenute nel presente documento, dando esecuzione alle disposizioni e misure ivi contenute tramite il RPC.

Inoltre, il Segretario Generale supervisiona e vigila periodicamente sulle attività del RPC con riferimento alle responsabilità ad esso attribuite.

In tale contesto, d'intesa con il RPC, il Segretario Generale istituisce e promuove nei processi federali e nell'assetto organizzativo le attività di monitoraggio e verifica idonee ad assicurare costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione alla corruzione. Infine il Segretario Generale verifica l'effettiva rotazione degli incarichi o la segregazione dei ruoli, laddove opportuno e previsto, negli uffici/funzioni preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

3.5 Il Referente della prevenzione della corruzione (RPC)

FCI ha nominato, in luogo del Responsabile della prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012, il REFERENTE della prevenzione della corruzione (il "**RPC**"), nella persona di un dipendente e non di un dirigente; ciò seguendo anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale di seduta del 7 marzo 2019) cui si rimanda.

Il RPC è in ogni caso incaricato di svolgere i compiti indicati dalla legge e dalle norme in materia di corruzione sotto il controllo e la supervisione del Segretario Generale.

In particolare, il RPC è tenuto a porre in essere le seguenti attività:

• integrare il modello 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Tali misure verranno elaborate a stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e verranno adottate dal Consiglio Federale. A dette misure dovrà essere



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

data adeguata pubblicità sia all'interno dell'Ente sia all'esterno mediante il sito istituzionale. Le predette misure dovranno essere sottoposte a monitoraggio ed aggiornamento annuale;

- favorire e promuovere adeguate attività formative in materia di "anticorruzione" per il personale, definendo contenuti, destinatari e modalità di erogazione della formazione;
- vigilare sul recepimento ed il rispetto dei protocolli previsti dalle misure nell'ambito delle diverse aree di competenza;
- integrare il Codice Etico avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, prevedendo uno specifico apparato sanzionatorio.
- promuovere, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico aggiornato della FCI;
- adottare misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed assicurando la trasparenza del procedimento di segnalazione, proponendo appositi canali di comunicazione idonei alla segnalazione di comportamenti illeciti e/o sospetti e/o non in linea con le determinazioni/protocolli stabiliti dal Codice Etico e dal modello 231;
- gestire le anomalie, nonché le violazioni riscontrate, ovvero le segnalazioni pervenute, attraverso idonei canali di cooperazione/comunicazione con l'Organismo di Vigilanza e con il Segretario Generale, anche tramite la programmazione di specifiche verifiche ispettive;
- prevedere un sistema di verifica delle ipotesi di inconferibilità degli incarichi di amministratore e degli incarichi dirigenziali secondo quanto previsto dal D.L.gs 39/2013 e dall'art. 11 del D.lgs. 175/2016, sotto il controllo e la supervisione del Segretario Generale, prevedendo una specifica attività di vigilanza;
- compatibilmente con le esigenze organizzative attuazione di una più elevata frequenza del turnover delle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione o attuazione di misure alternative quali ad es. la c.d. segregazione delle funzioni così attribuendo a soggetti diversi le diverse fasi di un processo;
- provvedere annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno) a riferire al Segretario Generale circa l'attività svolta in osservanza degli adempimenti di comunicazione al CF ovvero in tutti i casi in cui lo ritenga necessario.

Le funzioni di RPC vengono svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

3.6 L'organismo di Vigilanza ("OdV")

Alla luce del D.Lgs. n. 231/2001, il CF di FCI ha nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV) cui assegnare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento, in conformità alle previsioni di cui all'art. 4.1 del Modello 231.

L'OdV, nell'ambito delle proprie prerogative, deve essere informato dal RPC prima che quest'ultimo provveda a proporre al CF le integrazioni al Modello 231 ed al Codice Etico, finalizzate alla prevenzione dei reati ex lege 190/12, che hanno comportato l'introduzione di nuovi protocolli di controllo.

3.7 Il personale

Per quanto concerne i **dipendenti** ed i **collaboratori** di FCI, è necessario sottolineare che, nell'ambito delle rispettive attività, compiti e responsabilità, questi sono **responsabili** del verificarsi di fenomeni corruttivi derivanti da un inefficace presidio delle proprie attività, ovvero da comportamenti elusivi e non conformi alle prescrizioni della FCI in materia.

Tutto il personale di FCI è tenuto pertanto al pieno rispetto degli oneri di collaborazione nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità in FCI

In particolare, la collaborazione del personale si esplica nelle seguenti attività:

- rispetto degli obblighi di trasparenza;
- rispetto del Codice Etico,
- astensione nei casi di conflitto d'interessi;
- pieno rispetto delle previsioni delle presenti misure integrative ex legge 190/2012, nonché del Modello 231 adottato da FCI;
- segnalazione delle situazioni di illecito e di tutti i casi di conflitto di interessi che li riguardano al proprio Responsabile ed al RPC.

3.8 I referenti interni

Il RPC si avvale, per gli aspetti di specifica competenza, del supporto delle funzioni interne (i "Referenti") il cui elenco deve considerarsi indicativo e non esaustivo;

- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Marketing



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- Responsabile Ufficio del Personale;
- Responsabile Tutela della Salute;
- Responsabile Antidoping.

In particolare, i suddetti Referenti concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione.

CAPITOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

4.1 Le aree di attività maggiormente a rischio ai sensi della L. 190/2012

L'articolo 1, comma 9 della legge 190/2012 prevede la necessità di individuare le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, prescrivendo, altresì, la necessità di stabilire delle misure per contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

Tra le varie attività esposte al rischio di corruzione l'articolo 1, comma 16 della L. 190/2012 prescrive direttamente, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, le attività che devono essere considerate in prima istanza. Tra queste rientrano:

- 1) autorizzazioni e concessioni;
- 2) appalti e contratti;
- 3) sovvenzioni e finanziamenti;
- 4) selezione e gestione del personale.

Nonostante la disposizione in esame sembra riferirsi soltanto alle pubbliche amministrazioni, tale fondamentale individuazione ex lege delle aree di cui si dovrà provvedere alla c.d. mappatura dei rischi è stata richiamata anche dalle Linee guida ANAC con specifico riferimento al contenuto minimo delle misure integrative al modello 231 per gli Enti in controllo pubblico.

4.2 I reati rilevanti ex L. 190/2012

Prima di procedere alla mappatura delle aree/attività a rischio – svolta tenendo anche conto di quanto già posto in essere da FCI nella predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 – si ritiene opportuno elencare tutte le fattispecie di reato rilevanti ai fini del rispetto della legge 190/2012.

Art. 314 c.p. – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317 bis c.p. – Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee,



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
 - 4 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 c.p. – Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 325 c.p. – Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. – Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo,



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 331 c.p. – Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516¹.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

4.3 Mappatura dei rischi

Nella presente sezione vengono descritti, a <u>titolo esemplificativo e non esaustivo</u>, i rischi potenziali ovvero le modalità attuative dei reati, nonché le carenze organizzative che potrebbero accrescere il rischio potenziale.

L'Ente, in base alle proprie caratteristiche e alle varie aree di attività, prima di predisporre delle misure di prevenzione e gestione dei rischi, ha mappato le aree di attività che ritiene rilevanti alla luce di quanto disposto dalla L. 190/2012.

Le aree di rischio della FCI sono già state analizzate e proceduralizzate mediante il modello 231, pertanto nel presente modello vengono considerate quali aree di rischio quelle ricadono nelle seguenti funzioni:

- 1) autorizzazioni e concessioni;
- 2) appalti e contratti;
- 3) sovvenzioni e finanziamenti.

Per quanto riguarda la selezione e gestione del personale, si ritiene che tale area sia sufficientemente coperta dalla procedura PR05 già adottata con il modello 231.

In relazione alle aree esposte al rischio di corruzione secondo l'articolo 1, comma 16 della L. 190/2012, i **rischi identificati,** in relazione ai processi organizzativi della FCI, sono:

A) Area: Appalti e contratti pubblici (Approvvigionamenti)

Fase Pianificazione:

- Rischi:
 - Definizione del budget degli approvvigionamenti predisposto con margini di



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

libertà/incertezze non rispondente a criteri legati alla mission della FCI ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle attività destinate ad essere realizzate con la collaborazione di un determinato fornitore);

Fase Progettazione - Definizione dei requisiti di approvvigionamento

Rischi:

- Definizione non esaustiva dei requisiti sulle capacità tecnico-economici del fornitore, al fine di favorire un determinato operatore economico (qualificazione);
- Definizione dei requisiti di approvvigionamento che non descrivono adeguatamente le condizioni di determinazione del prezzo e le caratteristiche tecniche del servizio/prodotto;
- Prescrizioni di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati fornitori;
- Anticipo dei requisiti o i contenuti della documentazione di affidamento ad alcuni fornitori/operatori economici per favorirne la partecipazione.

Fase Progettazione - Individuazione della procedura di affidamento

• Rischi:

- Possibile elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento e di tipologie contrattuali per favorire un determinato fornitore;
- Predisposizione di griglie di valutazione tecnico-economica per l'attribuzione di punteggi tali da favorire il fornitore gradito;
- Coinvolgimento di soggetti non in grado o non interessati ad accettare la fornitura (es. per ragioni logistiche/territoriali o di convenienza economica).

Fase Selezione del fornitore - Nomina commissione e valutazione offerte:

Rischi:

- Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
- Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti;
- Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura di affidamento che in fase successiva di controllo;



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- Possibile applicazione distorta dei criteri di valutazione per manipolarne l'esito;
- Abuso del provvedimento di revoca della procedura (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Fase Stipula del contratto:

• Rischi:

- possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere di favorire alcuni fornitori;
- possibilità di definire nel contratto un prezzo di acquisto superiore a quello di aggiudicazione o caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle identificate nell'offerta;
- possibile inserimento nel contratto di condizioni di pagamento migliori rispetto a quelle standard o pagamenti dilazionati oltre i normali termini commerciali;
- possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Fase Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali):

Rischi:

- assenza, totale o parziale, di controlli sull'effettivo stato di avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare eventuali applicazioni di penali o la risoluzione del contratto;
- approvazione di modifiche sostanziali al contratto rispetto ai requisiti iniziali di approvvigionamento che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.);
- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi dalla società;
- mancata denuncia di difformità rispetto al contratto per fini privati.

Fase Pagamenti:

• Rischi:

• rilascio di attestazione di verifica di conformità attività /servizi correlati ai



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

pagamenti in cambio di vantaggi economici e/o altri vantaggi personali;

- possibile alterazione dei termini di pagamento delle fatture per favorire il pagamento di determinati soggetti;
- possibili pagamenti effettuati a determinati creditori a discapito di altri per perseguire fini privati.

B) Area Rapporti con la PA

Gestione Rapporti istituzionali con esponenti della PA

Rischi:

- omessa definizione di politiche gestionali e di condotta atte a regolamentare i rapporti con i soggetti della P.A.;
- corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità;
- mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.;
- richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni.

Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).

• Rischi:

- corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità;
- mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.;
- assenza di controlli sull'effettivo stato di avanzamento attività e modalità di rendicontazione delle spese;
- attestazione di regalare esecuzione delle attività nel rispetto di tutti gli adempimenti contabili civilistici e fiscali.

I processi sottoposti ad analisi, per le aree di rischio, sono riportati nell'**Allegato 1 – Mappatura aree** a rischio.

4.4 Analisi dei rischi

La mappatura riporta i processi per i quali si è proceduto alla identificazione dei rischi di corruzione



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

che caratterizzano i processi, i sotto processi/fasi e le cui attività, a seguito dell'analisi dei rischi, dovranno essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure preventive.

La **metodologia** e i criteri da seguire per l'analisi dei rischi sono indicati nel PNA, che considera il valore della probabilità che il rischio si concretizzi, il valore dell'impatto e la ponderazione ed il trattamento del rischio, con le misure di prevenzione.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività di FCI (in riferimento alla L. 190/2012) e sono state individuati i rischi che si intendono prevenire per ciascun processo in area di rischi.

Successivamente, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascun processo è stato valutato in riferimento ad una valutazione di "probabilità" che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati ed in riferimento ad una valutazione di "impatto", ossia considerando le conseguenze che tali comportamenti rischiosi potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Una specifica parte del PNA prevede una pluralità di quesiti per consentire una adeguata valutazione dei processi. Per ciascuna domanda sono previste una serie di risposte con abbinato un punteggio da 1 a 5. Tale punteggio, proiettato sulla "Matrice Impatto-Probabilità", ha consentito di rappresentare i processi maggiormente esposti a rischio corruttivo.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

	Probabilità						
Impatto	Raro (0-1)	Poco probabile (1,1-2)	Probabile (2,1-3)	Molto probabile (3,1-4)	Frequente (4,1-5)		
Superiore (4,1-5)							
Serio (3,1-4)							
Soglia (2,1-3)							
Minore (1,1-2)							
Marginale (0-1)							

L'esito della valutazione del rischio effettuata (identificazione, analisi e ponderazione) è riportata nell'Allegato n. 2 (Allegato 2 – Valutazione aree a rischio e misure preventive).

La tabella riportata nell'Allegato 2 riporta specifiche indicazioni anche in relazione all'attuazione delle misure, indicando specificamente:

- a) i tempi di attuazione;
- b) il soggetto responsabile. Tale indicazione è di particolare importanza anche al fine di poter adeguatamente procedere al monitoraggio dell'attuazione delle misure ad opera del RPC.

CAPITOLO 5 - II SISTEMA DI CONTROLLI

5.1 La gestione del rischio e le misure preventive

A seguito della rappresentazione delle aree/attività a rischio, nonché dei relativi possibili reati, la FCI (coerentemente a quanto già previsto dal Modello 231), ha identificato quali sono (per le singole aree di cui si è fornita la mappatura dei rischi) le misure di prevenzione adottate.

5.2 Strumenti per la gestione del rischio

Per la gran parte delle attività sensibili/strumentali della FCI, i presidi sono stati stabiliti dal Modello 231 nonché dal Codice Etico ai quali rispettivamente si rinvia.

Per le altre attività sensibili/strumentali della FCI tali presidi vengono stabiliti nel presente documento secondo i principi di controllo di seguito indicati:

A) <u>la segregazione dei compiti e delle responsabilità</u> tra gli attori coinvolti in ciascun processo sensibile.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Questo principio prevede che, nello svolgimento delle fasi di attuazione, gestione ed autorizzazione di qualsivoglia attività, siano coinvolti differenti soggetti, ognuno dotato delle adeguate competenze.

Tale presidio è funzionale, nel suo complesso, a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi;

B) <u>la documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività</u>

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile/strumentale deve essere ricostruibile e verificabile *ex post*, attraverso appositi supporti documentali o informatici.

In particolare ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata.

I documenti rilevanti devono:

- 1) essere opportunamente formalizzati;
- 2) riportare la data di compilazione e la firma del compilatore;
- 3) essere archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti.

Qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano:

- la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili;
- la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati;
- l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.

C) <u>la corretta definizione e rispetto dei poteri autorizzativi e di firma, dei ruoli e delle responsabilità</u>

Tale principio, attuato anche attraverso l'individuazione di strumenti organizzativi idonei, è di primaria importanza poiché, tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

Di seguito l'analisi esemplificativa delle principali misure di prevenzione adottate.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

5.3 Le Misure di prevenzione - Area Appalti e Contratti

Di seguito una analisi esemplificativa delle principali misure di prevenzione adottate da parte della FCI quale amministrazione aggiudicatrice in relazione ad alcune attività sensibili nell'ambito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica poste in essere dalla suddetta FCI per l'affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi.

I soggetti responsabili dell'adozione della misura di prevenzione di seguito indicate sono i soggetti di seguito elencati.

Responsabili di processo:

- Responsabile del Procedimento (RUP)
- Responsabile Ufficio Acquisti

Misure di prevenzione del rischio:

- Rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità degli operatori economici e tracciabilità;
- Adozione di procedure interne per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (cd. "Procedura Acquisti");
- Adozione di un Codice Etico;
- Adozione di un apposito regolamento per il conferimento di incarichi di qualunque tipo a soggetti esterni;
- Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Incarico formale a soggetti titolati ad intrattenere rapporti con i soggetti pubblici, identificati sulla base di criteri predefiniti quali inerenza, competenza, professionalità ed esperienza;
- Separazione tra il Responsabile del Procedimento e l'unità organizzativa che fornisce il servizio di gestione della gara;
- Documentabilità e tracciabilità di tutta la documentazione oggetto dell'affidamento/gara pubblica anche tramite l'ausilio di una piattaforma informatica;
- Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e dei dati relativi alle gare, in linea con quanto previsto dal Codice e dalla normativa sugli obblighi di pubblicazione e

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLATRASPARENZA 2019-2020

PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

- Definizione formale di criteri sulla base dei quali operare, di volta in volta, la scelta del Responsabile del Procedimento a cui assegnare l'incarico in oggetto; al riguardo si precisa che la definizione formale è la seguente: l'incarico RUP è affidato al Segretario Generale per tutta l'attività nazionale e per quella territoriale è affidato ai Presidenti Regionali, fermi restando i requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitto di interessi;
- Mantenimento dell'attuale iter approvativo;
- Esecuzione di verifiche di compatibilità sulle nomine dei membri della Commissione di valutazione nonché sui requisiti tecnico professionali;
- Documentabilità e tracciabilità dell'operatività di competenza del responsabile dell'esecuzione con modalità tali da non permettere la modifica successiva, se non con apposita evidenza;
- Previsione di opportune attività di verifica sugli eventuali soggetti terzi coinvolti per l'espletamento delle attività di competenza da parte del responsabile dell'esecuzione delle attività con comunicazione periodica al Segretario Generale e all'ODV.
- obbligo di utilizzo di parametri correttamente calibrati per l'esecuzione delle eventuali attività di comparazione;
- le azioni correttive in relazione alle eventuali non conformità devono essere tracciate e possono essere operate dai soli soggetti con poteri autorizzativi;
- divieto di attuazione di varianti non sottoposte preventivamente alla formale autorizzazione del Responsabile del Procedimento;
- Previsione di una specifica procedura atta a regolamentare le attività di redazione e stipula del contratto ed attività conseguenti;
- Previsione di opportune verifiche prodromiche all'autorizzazione del pagamento;

5.4 Misure di Prevenzione - Area rapporti con la pubblica amministrazione

Misure di prevenzione del rischio:

- Incarico formale ai soggetti titolati ad intrattenere rapporti con i soggetti pubblici;
- Tracciabilità degli incontri formali anche finalizzati alla formalizzazione di atti/contratti/convenzioni, legati all'accettazione della prestazione o del servizio erogato;
- Definizione di un processo che preveda la presenza, ove ritenuto necessario, di due



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

rappresentanti di FCI durante la conduzione di incontri formali con Soggetti Pubblici e conseguente attività di tracciabilità di detti incontri;

- Esplicito obbligo di condurre gli incontri con Soggetti Pubblici in accordo con quanto previsto nel Codice Etico federale e comunque sulla base dei criteri di massima correttezza, trasparenza e buona fede e secondo le linee guida degli organi deliberanti;
- RPC nel caso in cui venga a conoscenza di richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi
 natura a vantaggio dei dipendenti è tenuto ad avvisare immediatamente il Segretario Generale
 e l' ODV per i conseguenti provvedimenti sino alla eventuale risoluzione del rapporto di
 lavoro.

CAPITOLO 6 - INTEGRAZIONE DEL CODICE ETICO EX L. 190/2012

6.1 Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione

La determinazione n. 1134 del 2017, nel disciplinare il contenuto delle misure integrative al Modello 231, prevede la necessità di inserire all'interno delle suddette misure delle disposizioni specificatamente rivolte alla integrazione del Codice Etico.

FCI è già in possesso di un Codice Etico pubblicato nella sezione "FEDERAZIONE TRASPARENZA" – del sito istituzionale.

Pertanto, con il presente capitolo, si provvede ad integrare il contenuto del suddetto Codice - che non dispone in maniera esplicita in ordine al divieto di pratiche corruttive - con alcune disposizioni specificatamente rivolte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio e costituisce, di per sé, una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la FCI ed è, in ogni caso, fonte di responsabilità disciplinare, da accertare all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

6.2 Principi generali

Il personale di FCI nonché tutti i destinatari del Codice Etico (i "Destinatari") nell'espletamento delle proprie mansioni/attività sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità, assicurando la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità.

I Destinatari rispettano altresì i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità, trasparenza e



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

ragionevolezza e sono tenuti ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, evitando di assecondare eventuali pressioni politiche, sindacali o quelle dei superiori gerarchici, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

I Destinatari non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano le situazioni ed i comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente.

I Destinatari esercitano i propri compiti orientandosi alla massima economicità, efficienza ed efficacia. Nei rapporti con i beneficiari dell'attività federale, i Destinatari assicurano la piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui beneficiari o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.3 Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e interlocutori privati

Ai Destinatari è fatto divieto di offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o ad appartenenti ad interlocutori commerciali privati, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, fatte salve le offerte di modico valore e tutte le azioni che non possano essere interpretati come una ricerca di favori.

È fatto altresì divieto di chiedere od accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Inoltre, ogni Destinatario non può abusare della propria qualità o dei propri poteri al fine di indurre taluno a dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altra utilità.

Quando è in corso una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

Nel caso specifico di effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Nel caso in cui FCI si dovesse avvalere di un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per i Destinatari del Codice Etico.

Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

d'impiego o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire o ricevere informazioni riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione o altro interlocutore commerciale privato.

È fatto divieto a tutti i dipendenti e ai collaboratori della FCI che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

Nella selezione dei fornitori, la FCI utilizza criteri oggettivi e trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, come ampiamente disciplinato dalla Procedura Acquisti di FCI evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi.

Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dalla legge, FCI si impegna a preferire i fornitori che saranno inseriti negli appositi elenchi che verranno istituiti presso le singole Prefetture, in quanto i prestatori di servizi e esecutori di lavori ivi reperiti sono considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

6.4 Conflitto di interessi

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

Si ha conflitto di interessi nel caso in cui gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare a totale vantaggio della FCI.

Pertanto, i Destinatari, nell'esercizio delle proprie mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

In particolare, il Responsabile del Procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

6.5 Tutela del lavoro e dei dipendenti

Nel garantire il valore primario delle risorse umane, la FCI non consente alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Il personale e i collaboratori sono tenuti a svolgere la propria attività di ufficio con senso di



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

responsabilità, assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi.

I dirigenti e i responsabili di funzioni o unità organizzative instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e a una profonda cooperazione. Ciascun responsabile sostiene la crescita professionale delle risorse assegnate, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuna nell'attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito operativo.

Fuori dei casi di calunnia o diffamazione, FCI si impegna a tutelare i propri dipendenti qualora riferiscano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro

impedendo che siano sottoposti a qualunque tipo di misura discriminatoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente sorto a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

6.6 Risorse umane

L'inserimento delle risorse nel personale di FCI avviene attraverso un procedimento di selezione basato su regole oggettive ed improntate alla massima trasparenza.

A tal fine, FCI adotta una procedura interna di selezione del personale e del conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni.

Nella presente integrazione al Codice Etico, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici, FCI dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione):

- a) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- b) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Per quanto precede per tutti i dipendenti e collaboratori della FCI vige l'obbligo di comunicare al Segretario Generale la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

procedimenti penali per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

6.7 Attività finalizzata alla prevenzione della corruzione tra privati

È vietato dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

6.8 Comunicazione e formazione

Il Codice Etico (inclusa la presente integrazione) è portato a conoscenza dei dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con cui la FCI ha rapporti continuativi e, comunque, di chiunque entri in contatto con la stessa.

I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento.

È necessario, pertanto, fare espressa menzione di quanto sopra nei contratti conclusi con gli stessi e fornire loro copia del Codice Etico.

Allo scopo di assicurare la piena e corretta comprensione del presente documento da parte di tutti i collaboratori della FCI, la Direzione del Personale predispone e organizza, anche sulla base delle indicazioni del RPC o dell'ODV, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza delle norme etiche.

6.9 Rispetto del Codice Etico

L'osservanza del Codice Etico è un dovere di ciascun dipendente o collaboratore o consulente della FCI.

La mancata osservanza del Codice Etico e della presente integrazione comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della FCI in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile.

6.10 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza ed il RPC

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello 231, dal Codice Etico e dalle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza ed il RPC.

Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Le informazioni pervenute saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e del RPC la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

CAPITOLO 7 - INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI AMMINISTRATORI E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

7.1 Il D.Lgs. n. 39 del 2013

Un'altra sezione rilevante ai fini dell'integrazione del Modello 231, in base a quanto disposto dalla più volte menzionata determinazione n. 1134 del 2017 dell'ANAC, è quella dedicata alla disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

7.2 L'inconferibilità

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 39/2013 si deve intendere:

• per "inconferibilità" la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto n. 39 del 2013 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

E' previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1 comma 2 lett. l) del D.lgs. n. 39/2013 e cioè: "l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n 39/2013:

- art. 3, comma 1, lettera d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale;
- art. 7, sulla inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Per incarichi dirigenziali e assimilati, ai sensi del decreto in esame, devono intendersi:

- Presidente/amministratori con deleghe gestionali dirette e assimilati, altri organi di indirizzo delle attività dell'Ente;
- Incarichi dirigenziali interni/esterni, ovvero incarichi di funzione dirigenziale che comportano
 l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici/funzioni di diretta collaborazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 11, del TUSP, ai sensi del quale "Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento".

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione;
- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un terreno favorevole ad illeciti scambi di favori.

Gli incarichi di amministratore e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, negli enti di diritto privato in controllo pubblico non possono essere attribuiti a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati sopra indicati.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

D.Lgs. 39/2013.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.Lgs. 39/2013.

FCI adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità;
- c) venga effettuata dal RPC un'attività di vigilanza sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

7.3 L'incompatibilità

Oltre a disciplinare particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, il D.Lgs. n. 39/2013 regolamenta, sempre nell'ottica di prevenzione della corruzione, cause di incompatibilità specifiche per i titolari dei medesimi.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 39/2013 si deve intendere:

• per "incompatibilità", l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- art. 14, comma 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 8, TUSP ai sensi del quale "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori."

In particolare, con specifico riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 39/2013 che maggiormente interessano FCI:

- gli incarichi amministrativi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

All'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto, l'Ente è tenuta a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste dal suddetto decreto nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

FCI adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

c) sia effettuata dal RPC un'attività di vigilanza sotto il controllo del Segretario Generale.

7.4 Il ruolo del RPC in materia

Il RPC opera per tutte le competenze indicate sotto il diretto controllo del Segretario Generale. Il RPC vigila sul rispetto delle predette disposizioni e, a tal fine, comunica al Segretario Generale l'esistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

E' da segnalare che, per le verifiche effettuate dal RPC finalizzate a rilevare l'esistenza di eventuali provvedimenti di condanna o procedimenti penali in corso a carico dei soggetti interessati, è stato previsto l'obbligo per tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare al Segretario Generale la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

CAPITOLO 8 - FORMAZIONE

8.1 Attività di formazione sul modello 231

Il modello 231 adottato da FCI, è stato sottoposto ad un programma di formazione volto a diffondere la conoscenza del Modello differenziandolo, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione del responsabile della Direzione del Personale di FCI. All'Organismo di Vigilanza è demandato, altresì, il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello 231, delle singole fattispecie di Reati Presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento di detti reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

8.2 La formazione in materia di prevenzione della corruzione

Al fine di integrare quanto disposto dal Modello 231 in tema di formazione, è necessario predisporre



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

apposite attività formative destinate esclusivamente (o prevalentemente) alla formazione in materia di prevenzione della corruzione.

Nel rispetto di quanto sancito dal modello 231 FCI provvederà ad organizzare delle attività formative -secondo le modalità stabilite nel modello 231 – destinate all'anticorruzione. Saranno previste specifiche sessioni aventi ad oggetto la tematica dell'anticorruzione, destinate principalmente al personale delle seguenti aree maggiormente esposte ai rischi legati ai reati rilevanti:

- a) assunzione del personale;
- b) contratti pubblici ed acquisti;
- c) rapporti con la P.A..

Nella tabella seguente è riportata, la pianificazione della formazione per il 2019/2020:

Ambito	Destinatari	Data prevista
 Introduzione generale alla Normativa Anticorruzione e Trasparenza La Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione Il contenuto del documento predisposto da FCI con le misure di prevenzione della corruzione integrative al Modello 231 	dirigenti, dipendenti, collaboratori	entro fine 2019
Le aree a rischio e le misure specifiche di prevenzione approvvigionamenti risorse umane rapporti con la PA	dirigenti, dipendenti, collaboratori direttamente coinvolti nei processi a rischio	entro fine 2019
La misure di trasparenza	dirigenti, dipendenti, collaboratori	effettuata nel primo semestre 2019

CAPITOLO 9 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

9.1 La protezione del whistleblower

In considerazione della rilevanza che riveste l'istituto di che trattasi nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione, si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, la procedura inerente la tutela dei segnalanti eventuali condotte illecite (cd. "whistleblowing").

Si evidenzia che la citata procedura è stata redatta tenendo conto delle indicazioni di cui alla determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede" e, pertanto, che sia effettuata nell'interesse dell'integrità dell'Ente. L'istituto è infatti finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità dei comportamenti dei soggetti pubblici e non deve, pertanto, essere utilizzato per esigenze e scopi individuali.

Le segnalazioni di comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi da parte di dipendenti, collaboratori o chiunque sia a conoscenza di un tentato o realizzato fatto corruttivo all'interno della FCI, del contesto in cui lo stesso si è verificato o del mancato adempimento degli obblighi di trasparenza, dovranno essere trasmesse al Responsabile della prevenzione attraverso la piattaforma dedicata pubblicata sul sito istituzionale; la piattaforma è fornita da soggetti terzi in modo da assicurare l'anonimato del segnalante sia da parte di FCI che da parte del fornitore stesso. La piattaforma è costruita secondo i dettami della normativa e ne possiede tutti i caratteri di integrità e confidenzialità.

In alternativa le stesse potranno essere inviate:

• a mezzo posta elettronica all'indirizzo **email** dedicato da indicare sul sito web federale **anticorruzione.fci@gmail.com**;

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPC verrà inoltrata dal ricevente al suddetto RPC.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC, il lavoratore può inviare la propria segnalazione al Presidente Federale o al Segretario Generale. Questi effettuerà le sue valutazioni e provvederà ad inoltrare la segnalazione, se ritenuta rilevante, all'ANAC o alla Corte dei Conti o all'Autorità Giudiziaria, in base ai profili di illiceità rinvenuti. La segnalazione ritenuta manifestamente infondata sarà, invece, archiviata.

In tutti gli altri casi, il RPC acquisirà la segnalazione ed avvierà una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, verranno richiesti chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. Successivamente alla valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPC potrà decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuterà, invece, a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i soggetti di seguito indicati: Segretario Generale/Presidente Federale, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione verranno conservati a norma di legge.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

Il processo sommariamente descritto può essere in tutto o in parte automatizzato. Nella relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 e s.m.i., viene reso conto, con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

La FCI garantisce il rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dall'art. 54bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e dalle citate linee guida di cui alla determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 e s.m.i in merito all'adozione delle necessarie forme di tutela nei confronti del denunciante, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti.

In ogni caso, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, prima dell'adozione definitiva degli eventuali provvedimenti ritenuti necessari nel processo di elaborazione dei sistemi e/o delle misure di tutela, potranno essere coinvolti i lavoratori. Ciò al fine di risolvere eventuali problematiche segnalate e promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'etica pubblica.

CAPITOLO 10 - MONITORAGGIO

10.1 Monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure integrative al modello 231

Il monitoraggio sull'attuazione delle presenti misure integrative, anche al fine del loro aggiornamento periodico, è effettuato dal RPC con il supporto operativo del personale competente per materia e area di attività monitorata, anche al fine di garantire il necessario raccordo con gli strumenti di controllo interno e di potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi sollecitando e veicolando i necessari flussi informativi verso il predetto RPC.

I risultati delle attività di cui sopra saranno riportati nella relazione del RPC ex art. 1 comma 14 della Legge n. 190 del 2012 e s.m.i. e sarà data informativa anche all'Organismo di Vigilanza della FCI.

CAPITOLO 11 – TRASPARENZA

11.1 Definizioni

- RT si intende il Responsabile della Trasparenza che opera per tutte le competenze indicate sotto il diretto controllo del Segretario Generale.
- RP si intende il referente della Pubblicazione
- RTD si intendono i Referenti della Trasmissione dei dati e degli aggiornamenti, individuabili attualmente nei referenti delle seguenti aree: Segreteria Generale, Amministrazione, Acquisiti e Sponsorizzazioni, Antidoping, Settore Studi, Area Tecnica, Tesseramento e Affiliazioni e Comitati Regionali.

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 2019-2020

PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- CF si intende il Consiglio Federale
- SG Segretario Generale
- RPC Referente Prevenzione Corruzione
- CRC Collego Revisore dei Conti della FCI
- DPO Data Protection Officer
- ODV Organismo di Vigilanza 231

11.2 Riferimenti Normativi

D.L.gs. 33/13

Delibera Anac 39/2016

Delibera Anac 1309/2016

Delibera Anac 1134/2017 e relativo Allegato 1

Delibera Anac 141/2019

11.3 Lista di distribuzione

La presente procedura deve essere distribuita ai seguenti uffici i quali dovranno fornire conferma di ricezione e comprensione: tutte le funzioni centrali e territoriali nonché il CRC, il RPC, il DPO e l'ODV.

11.4 Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono state riordinate in un unico corpo normativo con l'adozione del Codice della trasparenza (D.Lgs. 33/2013) emanato in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L.190/2012). La trasparenza è, infatti, una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza è recentemente intervenuto il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D.Lgs. 33/2013 oltre che alla L. 190/2012.

In particolare il D.Lgs. 97/2016 inserisce all'interno del D.Lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, il 2 bis, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione".

Il predetto art. 2 bis:

- al comma 1 prevede che la normativa di cui al D.L.gs. 33/2013 si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- al comma 2, lett. c) dispone che la normativa del D.Lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche " alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati,



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni";

- al comma 3, dispone che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

L'ambito di applicazione per la FCI viene individuato dalle indicazioni fornite dal CONI alle FSN/DSA in data 15/02/2019. Tali indicazioni fanno rientrare le FSN/DSA nell'ambito del comma 3 dell'art. 2 bis del D.L.gs 33/13 anche se viene chiarito che le stesse NON esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, ma in ogni caso esercitano delle attività a valenza pubblicistica ai sensi dell'art. 23 c.1 dello Statuto del CONI ovvero le seguenti attività:

- 1) ammissione e affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
- 2) revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione e affiliazione;
- 3) controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici;
- 4) utilizzazione dei contributi pubblici;
- 5) prevenzione e repressione del doping;
- 6) attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello;
- 7) formazione dei tecnici;
- 8) utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici

L'art. 23, co.1bis, dello Statuto del CONI stabilisce che "nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica di cui al comma 1, le FSN si conformano agli indirizzi ed ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

Il principio di trasparenza enunciato nell'art. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, nel testo novellato, è oggi inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

non più solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (come era inteso precedentemente al D. Lgs. 97/2016), ma soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

In tale ottica, la trasparenza è volta a garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali. Essa integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino, rappresentando, pertanto, un principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, comunque, dei soggetti tenuti all'applicazione della disciplina in materia e dei loro rapporti con i cittadini.

11.5 Le misure di trasparenza

Una delle ulteriori significative modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 97/2016, è la previsione della unificazione e piena integrazione delle misure a tutela della trasparenza in un unico strumento, quale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ovvero – per gli Enti come FCI– le misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231. La presente procedura, pertanto, farà parte integrante delle misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 in corso di implementazione.

In conformità a quanto sopra ed a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134 del 20 novembre 2017 riporta le soluzioni organizzative necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente, oggetto di recepimento nella sezione "FEDERAZIONE TRASPARENTE" appositamente dedicata del sito istituzionale, ed è da intendersi quale misura integrativa del modello 231 adottato dalla FCI in corso di implementazione.

11.6 Finalità delle misure in materia di trasparenza

Nella presente sezione FCI stabilisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza. In particolare, questa sezione è finalizzata a:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- concepire la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
 pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto
 dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse
 per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di
 controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

La presente sezione definisce le misure, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative rivolte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai RTD

Le misure adottate nella presente sezione sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dalle misure integrative al Modello 231, del quale ne costituiscono una integrazione.

11.7 Il ruolo del RT in materia di trasparenza

FCI ha individuato un "Responsabile della Trasparenza" (RT), così come previsto dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/2013.

In particolare al RT è attribuito il compito di:

- raccogliere dai RTD competenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione in conformità alla norma vigente;
- sollecitare gli RTD all'invio dei predetti dati ed informazione ove non ricevuti tempestivamente;
- trasmettere i predetti dati al RP per la pubblicazione;
- controllare l'adempimento da parte della FCI degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al CF, per il tramite di SG, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- individuare ed aggiornare gli ambiti di pubblicazione per ciascuna area, attualmente quelli individuati nella tabella 3 allegata alla presente procedura;
- curare la verifica degli obblighi di cui all'art. 9 della Delibera ANAC n. 39 del 20/01/2016;
- curare le attività di cui al successivo paragrafo 12.8;
- gestire le richieste di accesso di cui al successivo paragrafo 12.8;
- curare la pubblicazione delle attestazioni di cui al successivo paragrafo.

11.8 Gli obblighi di attestazione dell'assolvimento dei compiti di pubblicazione

Gli obblighi di attestazione dell'assolvimento dei compiti di pubblicazione discendono dalla Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 la quale prevede:

1.4. Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni. Nella determinazione n. 1134/2017 l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che essi sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2. 3.3.). Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV di detti enti privati predispongono l'attestazione secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'Allegato 1.4 alla presente delibera.

Il predetto modello «Documento di attestazione» viene riprodotto nell'allegato 1 alla presente procedura.

La FCI ha individuato nel proprio organo di controllo Collegio Revisore dei Conti (CRC) il soggetto tenuto ad effettuare l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione relativamente all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009. Detta individuazione è avvenuta così come previsto dalla Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 la quale prevede che "Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale, nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni".

Il soggetto come sopra individuato quale soggetto deputato all'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, annualmente, entro i termini previsti dalla normativa in materia, provvede alle attestazioni relative agli obblighi di pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, utilizzando le griglie di rilevazione pubblicate con Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 la quale prevede che: "Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il rappresentante legale o l'organo di controllo, ove previsto, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, di cui al paragrafo 1.4, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019» disponibile nell'Allegato 2.4."

La predetta griglia di rilevazione viene riprodotta nell'allegato 2 alla presente procedura unitamente all'allegato 3 - Criteri di compilazione della griglia di rilevazione – ed all'allegato 4 - Documento Tecnico.

Le Griglie di rilevazione sono composte da:



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- Il foglio n. 1 «Pubblicazione e qualità dati» permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite nell'Allegato n. 5 «Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati». Tutti gli OIV, o gli altri organismi o altri soggetti con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1.
- Il foglio n. 2 che deve essere compilato solo dai Ministeri e dagli Enti pubblici nazionali con uffici periferici (quindi non da FCI)
- **Scheda di sintesi** (attualmente non scaricabile dal sito dell'Anac)

L'ambito di attestazione concerne le aree ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche. L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 marzo.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono, per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013):

- 1) Bilanci (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore, art. 29 D.lgs 33/13)
- 2) Bandi di gara e contratti (art. 37 del D.lgs 33/13)

Detta attestazione è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale federale ed oggetto di comunicazione agli organismi competenti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa applicabile. Tali termini si rilevano nella Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 la quale recita: "Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 27 febbraio 2019, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2019. L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il 30 aprile 2019". Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano le attestazioni sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page.

La pubblicazione compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso di FCI compete quindi al RT il quale avrà cura di verificare se l'obbligo permane anche per gli anni successivi controllando le future Delibere emanate dall'ANAC.

La Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi non



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

devono essere trasmessi all'ANAC.

11.9 Organizzazione dei flussi informativi

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, sarà nominato un Referente del Servizio di Pubblicazione dei Dati ("RP"), cui affidare il compito di:

• Pubblicare i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione in conformità alla norma vigente;

I RTD sono tenuti ad inviare al RT le informazioni e i dati richiesti dalla normativa applicabile anche per il tramite di incaricati interni all'uopo identificati dai predetti RTD.

Il trasferimento dei predetti dati e/o informazioni deve essere effettuato per il tramite del seguente indirizzo email: <u>TRASPARENZA@FEDERCICLISMO.IT</u>. Qualunque altra modalità di trasmissione comporterà che i dati e le informazioni si avranno per non trasmessi.

Pertanto, le funzioni sono così ripartite:

• il RT:

- 1. raccoglie, dalle aree/uffici/funzioni federali competenti (RTD), i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione e le trasferisce al RP per la pubblicazione;
- 2 dispone l'adempimento da parte del RP degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- 3. comunica opportune direttive al RP in merito al formato ed alle modalità di trasmissione/pubblicazione dei dati e delle informazioni.

• Il RP:

- 1. adempie agli obblighi di pubblicazione, come indicati dal RT, nella sezione "FEDERAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale della FCI.
- I RTD, in qualità di Referenti della Trasmissione dei Dati:
 - 1. ricevono dal RT l'indicazione della documentazione, dei dati e delle informazioni, all'interno della propria unità, che devono essere oggetto di trasmissione al medesimo RT;
 - adempiono agli obblighi di trasmissione al RT dei dati e delle informazioni di competenza, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
 - 3. garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

la conformità ai documenti originali in loro possesso, l'indicazione della loro provenienza.

L'eventuale pubblicazione di atti non conformi agli originali comporta una violazione alle disposizioni della presente sezione.

Il RT analizza l'ambito soggettivo di applicazione di ciascun adempimento di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 alla realtà FCI, anche in considerazione:

- 1) delle emanate Delibere ANAC, in particolare l'Allegato 1 alla Delibera ANAC N. 1134/2017 (vedasi Allegato 5 della presente procedura) e delle successive emanande;
- 2) delle indicazioni del CONI del 15/02/2019 (vedasi Allegato 6 della presente procedura) ed a quelle che eventualmente venissero fornite in futuro;
- 3) di ogni nuova disposizione normativa modificativa del D.L.gs. 33/2013

Conseguentemente, propone al CF tramite il Segretario Generale, l'aggiornamenti della tabella contenente tutti gli obblighi di pubblicazione in capo alla FCI alla data di approvazione della presente procedura.

Il RT propone, laddove ritenuto necessario, la definizione di procedure/istruzioni interne di regolamentazione di tempi, responsabilità, modalità tecniche, tipologia dei dati oggetti di pubblicazione e aggiornamento per la specifica tipologia di informazione (misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi). Dette procedure/istruzioni, oggetto di costante aggiornamento in relazione all'evoluzione normativa in materia, sono comunicate tempestivamente dal RT ai RTD ad ogni aggiornamento.

Il RT comunica ai RDT la documentazione, le procedure (modalità e tempistiche) legate agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, anche con riferimento al necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del D. Lgs. n. 33/2013 secondo la quale "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione").

Il RT effettua monitoraggi periodici al fine di appurare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione, segnalando eventuali carenze o debolezze riscontrate anche di natura organizzativa ai soggetti con poteri autorizzativi ai fini dei conseguenziali provvedimenti.

I RDT assicurano un'attività di monitoraggio e controllo attivo della completezza/veridicità e dell'aggiornamento delle informazioni fornite, motivando in caso di ritardi o impedimenti circa il rispetto delle modalità e dei tempi di trasmissione dei dati/informazioni di competenza.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

11.10 Attuazione delle misure

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella *home page* del sito istituzionale della FCI un'apposita sezione denominata "FEDERAZIONE TRASPARENTE" contenente quanto riportato della delibera ANAC n. 1134/2017 – Allegato 1 - e quanto riportato nelle indicazioni del CONI DEL 15/2/2019.

FCI ha effettuato l'analisi degli adempimenti di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 ed ha implementato la tabella che riporta esattamente il contenuto di quanto pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "FEDERAZIONE TRASPARENTE", e che recepisce le recenti modifiche normative e le ultime Linee Guida ANAC in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni approvate con la delibera n. 1310/2016 con i contenuti riportati nell'allegato 1 alla determinazione ANAC 1134/2017.

Nella tabella saranno espressamente indicate le funzioni alle quali viene attribuito il compito della trasmissione ed il referente a cui viene attribuito il compito di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Le linee guida ANAC, infatti, ritengono essenziale che la sezione della trasparenza riporti l'indicazione dei nominativi dei soggetti a cui è stato attribuito il compito di trasmettere i dati (RTD), intesi quali aree/uffici/funzioni tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, nonché di quelli cui spetta la pubblicazione (RP).

Infine, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, verranno indicati anche i termini entro i quali si prevede l'effettiva pubblicazione di ciascun dato.

FCI è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della FCI, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della presente procedura contribuiscono affinché i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- tempestivamente e comunque non oltre i termini previsti dalla legge dalla loro efficacia;



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- per un periodo di tempo come previsto dalla normativa in materia;
- riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

11.11 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati da parte del RT avviene, con riferimento ai dati contenuti nella sezione "FEDERAZIONE TRASPARENTE", facendo riferimento alla frequenza del loro aggiornamento prevista dalla legge.

Tale monitoraggio avviene con le seguenti modalità:

navigazione sul sito web istituzionale da parte del RT. Ai fini della predetta verifica potranno
essere richiesti ai RTD di fornire gli originali dei documenti/dati pubblicati, previa
autorizzazione del Segretario Generale.

In particolare, per gli aggiornamenti a cadenza trimestrale/semestrale/annuale si procederà alla verifica una settimana prima della scadenza, mentre per gli aggiornamenti tempestivi, si procederà alla verifica mensile, eventualmente a campione.

Nel caso in cui i dati non siano trasmessi dagli RTD o vengano da questi trasmessi incompleti o non conformi all'originale l'RT provvederà a:

- a) invitare formalmente gli RTD ad adempiere entro un termine di 5 gg per provvedere;
- b) trascorsi i 5 giorni, nel caso in cui l'inottemperanza perduri, segnalare la stessa al SG ai fini dell'adozione delle sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui i dati risultino non ancora pubblicati dal RP o pubblicati incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, il RT provvederà a:

- a) invitare formalmente il RP ad adempiere assegnando un termine di 5 gg per provvedere;
- b) trascorsi i 5 giorni, nel caso in cui l'inottemperanza perduri, segnalare la stessa al SG ai fini dell'adozione delle sanzioni disciplinari.

Il RT, nell'esercizio dei suoi poteri, potrà, infine, intervenire provvedendo alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti e segnalando tali casi di inadempimento o di adempimento parziale al CF, per il tramite del SG, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla denuncia all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni di legge.

In occasione della relazione annuale del RT, verrà dato atto dello stato di attuazione degli



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

adempimenti in materia di trasparenza indicando gli eventuali scostamenti e le relative cause rispetto a quanto previsto nella presente procedura e negli aggiornamenti futuri promuovendo eventuali ulteriori azioni per il raggiungimento degli obiettivi.

11.12 Accesso Civico Semplice

Come noto, gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente comportano, quale strumento di garanzia dei diritti di conoscenza ed uso dei dati definiti dalla legge, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui essa sia stata omessa. Al riguardo, chiunque può esercitare il diritto di accesso civico (cd. "Accesso Civico Semplice") di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs 33/2013 nei casi in cui la FCI ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

11.13 Accesso Civico Generalizzato

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, l'art. 6 del D.L.gs. 97/2016, nel novellare l'art. 5 del D.L.gs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico (c.d. "Accesso Civico Generalizzato"), molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione detenuti dai soggetti a cui si applica la normativa sulla trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso civico (cd. "Accesso Civico Generalizzato"), diversa dal precedente, ed ulteriore rispetto ad esso, è caratterizzata dal fatto che - come indicato al riguardo dall'ANAC nelle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs 33/2013" adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 – l'accesso alle informazioni inerenti la FCI non sono strumentali al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La richiesta è gratuita e non deve essere motivata e può essere presentata al RT indicato nella sezione "FEDERAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale.

11.14 Modalità di presentazione delle istanze di accesso civico e generalizzato

Nella sezione "FEDERAZIONE TRASPARENTE" verranno inseriti:

- a) il Regolamento che disciplina l'esercizio della facoltà di accesso nonché il riutilizzo dei dati;
- b) gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionali a cui presentare le istanze;



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

- c) per l'accesso civico semplice il nome del Responsabile della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici istituzionali e delle caselle di posta elettronica istituzionale e del Segretario Generale, quale titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- d) per l'accesso civico generalizzato il nome o l'ufficio competente cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- e) il Registro degli accessi con indicazione dell'elenco delle richieste di accesso, dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

Gli indirizzi per la presentazione vengono individuati nei seguenti:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: <u>trasparenza.fci@gmail.com</u>
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Federazione Ciclistica Italiana Curva Nord –
 Stadio Olimpico –Roma All'attenzione del Responsabile della Trasparenza

Il RT riceve la richiesta e ne verifica la fondatezza sentito il parere dell'ufficio legale della FCI e del DPO della FCI nonché le modalità operative per ottemperare all'accesso.

Il procedimento di accesso civico si conclude con una comunicazione espressa e motivata nel termine di trenta giorni.

Il RT, sulla base dell'analisi delle richieste pervenute dall'esterno, individua le tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti o potenzialmente utili per gli *stakeholders* esterni e che, pertanto, potrebbe essere opportuno rendere pubbliche anche se non obbligatorie, nella logica dell'accessibilità totale e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali.

All'esito della suddetta analisi il RT potrà provvedere all'aggiornamento della presente procedura inserendo in una apposita sezione gli ulteriori dati da pubblicare nella sezione "FEDERAZIONE TRASPARENTE" del sito internet istituzionale con indicazione delle relative modalità e termini per la loro pubblicazione.



PR. 12 Rev. 01 Data 07/08/2019

ALLEGATI

Allegati Anticorruzione

Allegato AnCor. n. 1 - Mappature aree di rischio e processi

Allegato AnCor. n. 2 - Valutazione aree di rischio e individuazione misure preventive

Allegati Trasparenza

Allegato 1 Trasp - all.1.4 alla del.ANAC n.141-2019

Allegato 2 Trasp – all.2.4 - Griglia di rilevazione

Allegato 3 Trasp - Criteri di compilazione della griglia di rilevazione

Allegato 4 Trasp - Documento tecnico

Allegato 5 Trasp – all.1 Delibera ANAC 1134_2017

Allegato 6 Trasp - Indicazioni trasparenza FSN_DSA-nuovo